

ACCORDO DI RISERVATEZZA

evolgo! – Rete Impresa Automotive Italia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e codice fiscale 95164520108, con sede in Genova, Via Inf. Rio Maggiore 4 c, in persona del suo Presidente dell'Organo Comune Massimo Tosetti (d'ora in avanti evolgo!)

E

....., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
..... e codice fiscale, con sede in
....., in persona del suo signor
..... (d'ora in avanti Parte Ricevente)

premessso che

- (a) evolgo! è una rete d'impreses, costituita ai sensi dell'art. 3 DL 5/2009 con lo scopo di supporto le impreses aderenti nei percorsi d'innovazione di prodotto e di processo finalizzata all'aumento della loro capacità innovativa e competitività sul mercato;
- (b) Parte Ricevente svolge attività di, è venuta a conoscenza dell'attività di evolgo! ed è interessata a conoscerne gli aspetti più salienti per valutare se proporre domanda di ammissione alla rete;

concordano quanto segue

Art. 1. (Informazioni riservate). In questo accordo di riservatezza Informazioni Riservate significa le delibere, i contratti, i progetti, i piani di sviluppo e comunque tutte le informazioni di natura commerciale, legale amministrativa e tecnica relative a evolgo!, alla sua attività e alle sue procedure che evolgo! renda disponibili a Parte Ricevente.

Qualora siano rese disponibili per iscritto le informazioni riservate dovranno essere qualificate come "riservato" o "confidenziale". In caso d'informazioni trasmesse oralmente, visualmente o mediante supporti tangibili, la

qualifica di “riservato” o “confidenziale” deve essere confermata per iscritto da evolgo! entro quindici giorni dalla trasmissione orale, visuale o mediante supporti tangibili.

Art. 2. (Esclusioni). L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni:

- (a) che fossero conosciute da Parte Ricevente o fossero di pubblico dominio prima che siano state rese disponibili da evolgo! a Parte Ricevente;
- (b) che siano divenute di pubblico dominio per motivi diversi dall’inadempimento di questo accordo di riservatezza a da parte di Parte Ricevente;
- (c) che siano comunicate a terzi da evolgo! senza obblighi di riservatezza;
- (d) che siano sviluppate da Parte Ricevente senza riferimento alle informazioni riservate rese disponibili da evolgo!;
- (e) che debbano essere comunicate da Parte Ricevente per effetto della legge, di regolamenti o legittimi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Art. 3. (Uso delle Informazioni Riservate). Parte Ricevente s’impegna, promettendo anche il fatto dei suoi amministratori, soci, dipendenti e collaboratori esterni, a mantenere segrete le Informazioni Riservate e a non usarle per scopi diversi dalla valutazione della proposizione della domanda di adesione a evolgo!. Né l’esecuzione del presente contratto né la rivelazione di alcuna Informazione Riservata potrà essere considerata in alcun modo come un’attribuzione a Parte Ricevente di licenze d’uso o diritti di alcun genere relativi alle Informazioni Riservate.

Art. 4. (Protezione delle Informazioni Riservate). Parte Ricevente proteggerà le Informazioni Riservate dalla divulgazione al pubblico e a terzi e dall’uso non autorizzato mediante misure di protezione tecniche, logiche, giuridiche e di qualsiasi natura che siano ragionevolmente idonee a mantenere la riservatezza. Dette misure devono includere la restrizione all’accesso alle Informazioni Riservate solo a dipendenti e consulenti di Parte Ricevente che siano ragionevolmente necessari per valutare l’opportunità di proporre domanda di adesione a evolgo! e che abbiano obblighi legalmente azionabili da Parte Ricevente di rispettare gli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 5. (Proprietà e dovere di restituzione). Tutti i documenti e materiali di qualsiasi genere consegnati, trasmessi o resi disponibili a Parte Ricevente e contenenti Informazioni Riservate rimarranno di proprietà di

evolgo! e dovranno essere restituiti alla stessa o distrutti a semplice richiesta di evolgo! senza alcun ritardo e senza che Parte Ricevente ne trattenga copia.

Art. 6. (Assenza di obblighi di trasferimento). Questo accordo di riservatezza è concluso esclusivamente per la protezione delle Informazioni Riservate e non obbliga Parte Ricevente a proporre domanda di adesione a evolgo! né obbliga evolgo! ad accettare la domanda di adesione eventualmente proposta da Parte Ricevente.

Art. 7. (Limitazione di garanzie e di responsabilità). Parte Trasferente non garantisce né assume alcuna responsabilità, né implicitamente né esplicitamente, riguardo alla completezza e utilizzabilità economica delle Informazioni Riservate.

Art. 8. (Durata). Gli obblighi di riservatezza riguardanti le Informazioni Riservate che siano protette come “informazioni segrete” dalla legge italiana (artt. 98 e 99 c.p.i) e/o le altre informazioni di proprietà di evolgo! (anche se non coperte da diritti di proprietà intellettuale o industriale) rimarranno in vigore per un periodo di tempo indeterminato anche dopo la cessazione per qualsiasi causa di questo accordo di riservatezza.

Art. 9. (Modificazioni). Qualsiasi modifica a questo accordo di riservatezza o ad alcune delle sue clausole sarà vincolante soltanto se conclusa per iscritto da entrambe le Parti.

Art. 10. (Foro competente). Per qualsiasi controversia relativa a questo accordo di riservatezza avrà competenza territoriale esclusiva il Foro di Genova.

evolgo! – Rete Impresa Automotive Italia Parte Ricevente

evolgo! – Rete Impresa Automotive Italia

Il Presidente dell'OC

Massimo Tosetti

Parte Ricevente

Le parti approvano specificamente ed espressamente i seguenti articoli: Art. 3. (Uso delle Informazioni Riservate).
Art. 4. (Protezione delle Informazioni Riservate). Art. 5. (Proprietà e dovere di restituzione). Art. 7. (Limitazione
di garanzie e di responsabilità). Art. 8. (Durata). Art. 10. (Foro competente).

evolgo! – Rete Impresa Automotive Italia

Il Presidente dell'OC

Massimo Tosetti

Parte Ricevente
